



N.8233/2004

Reg. Dec.

N. 4751 Reg. Ric.

Anno 1995

R E P U B B L I C A I T A L I A N A**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello iscritto al NRG. 4751 dell'anno 1995
proposto da **TRAMONTI DANILE ANTONIO e ARIOSTO
SAVERIO**, rappresentati e difesi dall'avvocato Dimitri
Goggiamani, con il quale sono elettivamente domiciliati in
Roma, via Ezio n. 12 (quanto ad Ariosto Saverio,
rappresentato e difeso anche dall'avv. G. Lo Matteo, con il
quale è domiciliato in Roma, via Lucrezio Caro, n. 38;

contro

**I.S.P.E.S.L. - Istituto Superiore per la Sicurezza e la
Prevenzione del Lavoro**, in persona del legale rappresentante
in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio, sez. III *ter*, n. 396 del 17 febbraio 1995;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'I.S.P.E.S.L.;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 9 novembre 2004 il consigliere Carlo Saltelli;

udito l'avv. Goggiamani per gli appellanti e l'Avvocato dello Stato Ferrante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con apposito ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio i signori Antonio Tramonti Daniele, Lamberto Zilli, Giuseppe Romano Spagnoli, Saverio Ariosto, Giacomo Cartiglio, Gennaro Mevoli, Emilio Borzelli e Massimo Cancellieri, tutti dipendenti dell'IS.P.E.S.L. ove erano transitati per effetto della soppressione dell'E.N.P.I. e dell'A.N.C.C., chiedevano l'annullamento dei provvedimenti di decurtazione stipendiale messi in atto con i cedolini di ottobre 1998 e di ogni atto presupposto e consequenziale, compresa la circolare n. 50 del 4 agosto 1998, nonché per ottenere la restituzione delle somme illegittimamente ritenute.

A sostegno dell'impugnazione deducevano: a) "Violazione di legge e dei principi generali dell'ordinamento – Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione", in quanto non erano stati loro notificati i provvedimenti individuali a fondamento della riduzione di stipendio con la relativa necessaria motivazione; b) "Violazione di legge: violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 25..83, n. 346 e violazione dei

principi generali dell'ordinamento – Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione”, in quanto la impugnata decurtazione stipendiale, oltre ad essere del tutto carente di motivazione, non era stata preceduta dalla revoca o dalla modifica del precedente provvedimento che aveva determinato lo stipendio spettante; c) “Eccesso di potere per carenza di istruttoria, erroneità nei presupposti e manifesta ingiustizia”, in quanto i provvedimenti impugnati erano del tutto carenti sotto il profilo istruttorio; d) “Violazione di norme di diritto e contraddittorietà”, in quanto gli impugnati provvedimenti di decurtazione di ponevano in stridente contrasto con i precedenti provvedimenti attributivi del trattamento economico, i cui effetti si erano definitivamente consolidati anche per la buona fede dei percipienti, il che escludeva la legittimità della loro ripetizione.

L'adito Tribunale, sez. III *ter*, nella resistenza della intimata amministrazione, con la sentenza n. 396 del 17 febbraio 1995, respingeva il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi di censura sollevati.

In particolare, secondo i primi giudici, provvedendo alla definitiva applicazione dell'articolo 15, primo comma, del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, l'amministrazione aveva correttamente individuato la anzianità di servizio dei ricorrenti in quella corrispondente alla classe ed agli scatti in godimento alla data del 29 dicembre 1978 e non in quella corrispondente

alla classe di stipendio conseguita per effetto dell'applicazione dell'articolo 38 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411; peraltro, sempre secondo i primi giudici, l'amministrazione aveva ampiamente dato conto agli interessati delle proprie determinazioni, così che i provvedimenti impugnati non erano viziati né sotto il profilo del difetto di motivazione, né sotto quello del difetto di istruttoria; infine, poiché il trattamento economico corrisposto agli interessati in applicazione del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, era a titolo provvisorio, non sussisteva l'invocata buona fede del percipiente al fine di escludere la legittimità delle contestate decurtazioni stipendiali.

Avverso tale statuizione proponevano appello i predetti signori Tramonti Daniele Antonio e Ariosto Saverio che, con atto notificato il 20 maggio 1995, ne lamentavano l'erroneità alla stregua di due articolati motivi di gravame, rubricati rispettivamente "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 15, 1° comma del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 346 in relazione agli artt. 38 e 39 del D.P.R. 26.5.76 n. 411, agli artt. 22 e 24 del D.P.R. 16.10.1979 n. 509 - Violazione della circolare 4246/6.2.33 in data 8.12.83 della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica - Erroneità del presupposto e della motivazione", nonché "Erroneità della motivazione e del presupposto in relazione alla censura di violazione di legge e contraddittorietà sull'adozione dei

provvedimenti di autotutela”, con i quali hanno dedotto che la decisione dei primi giudici si fondava su di una inammissibile, immotivata ed illogica interpretazione restrittiva dell’articolo 15, 1° comma, del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, che inoltre, del tutto inopinatamente, aveva ingiustificatamente pretermesso la validità e la definitività dei precedenti provvedimenti che aveva loro attribuito il giusto trattamento economico in virtù delle previsioni del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411; gli appellanti aggiungevano, poi, che la sentenza impugnata aveva, sempre erroneamente, escluso la loro buona fede nel percepire il trattamento economico che l’amministrazione aveva successivamente ritenuto errato, senza tener conto che soltanto con l’applicazione del D.P.R. 8 maggio 1987, n. 267, sui prospetti paga mensili era stata apposta la annotazione circa la provvisorietà del trattamento economico erogato.

L’ente appellato si è costituito in giudizio, resistendo al gravame.

DIRITTO

I. L’appello è infondato e deve essere respinto.

I.1. In ordine alla prima censura di appello, la Sezione rileva che, in punto di fatto, è pacifica tra le parti la circostanza che gli ingegneri Tramonti Danile Antonio e Ariosto Saverio, assunti presso l’E.N.P.I. e poi, a seguito della soppressione di quest’ultimo, transitati all’I.S.P.E.S.L., alla

data del 17 dicembre 1975 avevano conseguito la promozione a ingegnere principale, così che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, essi furono inquadrati nella prima qualifica funzionale, terza classe di stipendio, corrispondente ad un'anzianità di dieci anni; agli stessi, poi che, per effetto delle disposizioni relative all'ordinamento dell'ente di provenienza, avevano maturato al 17 dicembre 1978 il diritto alla promozione a ingegnere superiore, fu attribuito la quarta classe di stipendio, corrispondente ad un'anzianità giuridica di 15 anni, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, in virtù della disposizione contenuta nel quarto comma dell'articolo 38 del predetto D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411 (a mente del quale ai dipendenti che maturavano l'anzianità minima per l'accesso alla qualifica superiore o per il conseguimento del successivo avanzamento di stipendio dopo la data di pubblicazione del citato decreto ed entro un triennio dalla data di cui al primo comma [30 dicembre 1975] la classe di stipendio è attribuita dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dell'anzianità medesima).

Come risulta dalle note prot. 11839 del 6 dicembre 1989, quanto all'ingegnere Ariosto Saverio, e prot. 392 del 15 dicembre 1989, quanto all'ingegnere Tramonti Danile Antonio, l'amministrazione provvedeva a rettificare il trattamento economico spettante ai predetti interessati in applicazione del

D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, informandoli di non aver preso in considerazione, come stabilito dall'articolo 15, primo comma, lettera A), del predetto D.P.R. n. 346 del 1943, l'anzianità in godimento alla data del 29 dicembre 1978, bensì quella erroneamente in godimento ad una data successiva, oltre quindi la vigenza del precedente D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411: da tali provvedimenti di rettifica dipendeva la contestata decurtazione stipendiale.

Ciò precisato, la Sezione osserva che l'articolo 15 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, rubricato "Inquadramento nei livelli retributivi", disciplinando l'inquadramento economico nei livelli retributivi di appartenenza del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1982 stabiliva, al primo comma, lett. A), che "per il personale che nel periodo dal 30 dicembre 1975, o dalla successiva data di assunzione, al 31 dicembre 1982 sia rimasto nella stessa qualifica, all'anzianità riconosciuta ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, al 29 dicembre 1978, è aggiunto per intero il periodo intercorrente tra il 30 dicembre 1978 ed il 31 dicembre 1982", precisando immediatamente dopo "l'anzianità riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 citato è quella corrispondente alla classe e agli scatti in godimento alla data del 29 dicembre 1978 in base allo stesso decreto, esclusi quelli derivanti da benefici combattentistici o per nascita di

figli, ovvero dall'applicazione del sesto comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 medesimo, maggiorata dell'anzianità nella classe o nell'ultimo scatto fino al 29 dicembre 1978".

Non vi può essere alcun dubbio che alla data del 29 dicembre 1978 l'anzianità, corrispondente alla classe ed agli scatti, di cui godevano gli interessati era di dieci anni, essendo stati essi inquadrati nella prima qualifica funzionale, alla terza classe di stipendio: ed è esattamente questa anzianità che l'amministrazione ha posto a base dei provvedimenti di rettifica, come risulta dalle schede per la rilevazione delle anzianità pregresse relative agli appellanti, allegate alle predette note prot. 11839 del 6 dicembre 1989, quanto all'ingegnere Ariosto Saverio, e prot. 392 del 15 dicembre 1989, quanto all'ingegnere Tramonti Danile Antonio, regolarmente versate in atti.

I provvedimenti di rettifica del trattamento economico degli appellanti, in relazione all'applicazione del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, devono ritenersi, sotto questo profilo, assolutamente corretti e conformi alla normativa richiamata, come correttamente statuito dai primi giudici, non riscontrandosi alcun vizio di difetto di motivazione o di carente istruttoria.

E' appena il caso di rilevare che le doglianze dei ricorrenti, i quali hanno sostanzialmente rivendicato il diritto

al riconoscimento della maggiore anzianità corrispondente all'avvenuto riconoscimento, ai sensi del quarto comma dell'articolo 38 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, della quarta classe di stipendio nella prima qualifica classe (pari a 15 anni), non può trovare accoglimento, in quanto detto riconoscimento ha avuto pacificamente decorrenza dal 1° gennaio 1979, laddove, come sopra ampiamente sottolineato, la previsione del primo comma, lettera A), dell'articolo 15 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, ancora l'anzianità riconoscibile a quella corrispondente alla classe e agli scatti in godimento alla data del 29 dicembre 1978.

I.2. Quanto al secondo motivo di gravame, con cui sostanzialmente gli appellanti hanno dedotto l'illegittimità delle ritenute operate dall'amministrazione sui loro stipendi mensili a seguito della rettifica del trattamento economico loro spettante per effetto della corretta applicazione del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, stante la loro buona fede nel percepire la precedente maggiore retribuzione il cui calcolo è risultato solo successivamente errato, anch'esso non è meritevole di accoglimento.

Al riguardo la Sezione osserva che, anche a prescindere dall'esame circa l'effettività e l'idoneità dell'annotazione sui prospetti paga mensili della provvisorietà del trattamento economico goduto dagli appellanti, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non vi è motivo per

discostarsi, la buona fede del percipiente non può costituire di per sé ostacolo all'esercizio da parte dell'amministrazione del diritto di ripetere le relative somme ai sensi dell'art. 2033 C.C., essendo il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti al dipendente, di regola, un atto dovuto e privo di valenza provvedimentale; pertanto, nonostante la percezione in buona fede, deve ritenersi legittimo l'atto che dispone la ripetizione dell'indebito, non potendo considerarsi l'interesse del dipendente cui è stata fatta l'indebita erogazione prevalente su quello pubblico, per sua natura sempre attuale e concreta, anche in mancanza di una specifica motivazione, sempre che siano chiarite le ragioni sostanziali per le quali i recipienti non avevano diritto alle somme corrisposte e semprechè che le concrete modalità della ripetizione non siano tali da incidere soverchiamente sulle esigenze di vita del debitore (*ex pluribus*, C.d.S., sez. V, 24 settembre 2003, n. 5444; sez. VI, 7 luglio 2003, n. 4012; 9 settembre 2002, n. 4570; 9 settembre 2002, n. 4571; 3 giugno 2002, n. 3091).

Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione versata in atti dagli stessi appellanti, non vi è alcun dubbio che l'Amministrazione abbia ampiamente chiarito, con le più volte citate note prot. 11839 del 6 dicembre 1989 e prot. 392 del 15 dicembre 1989, le ragioni delle contestate decurtazioni stipendiali.

II. In conclusione l'appello deve essere respinto.

In ragione della peculiarità della controversia, può disporsi la integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Tramonti Danile Antonio e Ariosto Saverio avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III *ter*, n. 396 del 17 febbraio 1995, lo respinge.

Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 *novembre 2004*, con la partecipazione dei seguenti magistrati:

VENTURINI	LUCIO	- Presidente
ANASTASI	ANTONINO	- Consigliere
SALTELLI	CARLO	- Consigliere est.
CACACE	SALVATORE	- Consigliere
METRO	ADOLFO	- Consigliere
L'ESTENSORE		IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli		Lucio Venturini

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
27 dicembre 2004

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Antonio Serrao

MASSIMA

Ai fini della corretta applicazione dell'art. 15, comma 1, lettera A), del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 346, l'anzianità di cui si deve tener conto è esclusivamente quella riconosciuta ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, corrispondente alle classi e agli aumenti biennali effettivamente in godimento alla data del 29 dicembre 1978.

La buona fede del percipiente non costituisce di per sé ostacolo all'esercizio da parte dell'amministrazione del diritto di ripetere le relative somme ai sensi dell'art. 2033 C.C., essendo il recupero di emolumenti indebitamente corrisposti al dipendente, di regola, un atto dovuto e privo di valenza provvedimentoale; pertanto, nonostante la percezione in buona fede, deve ritenersi legittimo l'atto che dispone la ripetizione dell'indebito, non potendo considerarsi l'interesse del dipendente cui è stata fatta l'indebita erogazione prevalente su quello pubblico, per sua natura sempre attuale e concreto, anche in mancanza di una specifica motivazione, sempre che siano chiarite le ragioni sostanziali per le quali i recipienti non avevano diritto alle somme corrisposte e semprechè che le concrete modalità della ripetizione non siano tali da incidere soverchiamente sulle esigenze di vita del debitore